

TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE PRIMA

Composto dai signori magistrati

| | |
|----------------------------------|------------|
| dott. Giovanni Giuseppe Amenduni | Presidente |
| d.ssa Maria Antonia Maiolino | Giudice |
| d.ssa Manuela Elburgo | Giudice |

riunito nella camera di consiglio del 16.1.2020, nel procedimento rubricato al n. RG [REDACTED]/2019 promosso dalla soc. [REDACTED] S.r.l. per l'omologa di accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182 bis l.f., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.1.2020, ha emesso il seguente

DECRETO

Premesso che la società ricorrente, [REDACTED] srl, avente ad oggetto "la produzione di costruzioni elettromeccaniche ed elettroniche, con riparazioni ed impiantistica in genere-termoidraulica ed elettrica; il commercio all'ingrosso e al dettaglio, in Italia e all'estero, in proprio e per conto terzi di apparecchiature elettromeccaniche ed elettroniche, elettrotensili, impiantistica in genere elettronica ed elettromeccanica ecc.", è stata ammessa al beneficio della procedura di concordato preventivo, (in continuità); giusta domanda ai sensi dell'art. 161, 6° comma, l.f., depositata in data 12 giugno 2014;

che il Tribunale ha omologato il concordato preventivo con decreto depositato il 14 marzo 2016;

che il piano proposto dalla società, della durata di cinque anni (2016/2020), prevedeva il pagamento dei creditori concordatari di [REDACTED] attraverso: i) la liquidazione degli immobili di [REDACTED] non più funzionali alla continuità aziendale, per un ammontare complessivo di Euro 6.588.000,00; ii) il realizzo di flussi netti pari ad Euro 6.646.560,97, che si sarebbero dovuti generare dalla continuità aziendale (ed eccedenti la quota necessaria a garantire la continuità aziendale

Fallimenti e Società.it




stessa); iii) l'apporto di "nuova finanza" da parte dei soci di [redacted] per Euro 19.120,20;

che l'attivo che si prevedeva di ricavare nel periodo considerato, pari ad Euro 13.234.561,00, era da distribuire nei seguenti termini:

- a) pagamento integrale dei creditori prededucibili e delle spese di procedura entro un anno dall'omologa;
- b) pagamento integrale dei crediti ipotecari al momento della vendita degli immobili ipotecati, prevista entro il 31 dicembre 2019;
- c) pagamento integrale dei creditori privilegiati (diversi da Erario, INPS e Agenzia di Riscossione nei cui confronti era stata proposta una transazione fiscale ex art. 182-ter della Legge Fallimentare) entro un anno dall'omologa;
- d) pagamento di Erario, INPS e Agenzia di Riscossione secondo i termini pattuiti con la transazione fiscale ex articolo 182-ter della Legge Fallimentare;
- e) pagamento dei creditori chirografari entro il 2020 e comunque dopo aver soddisfatto i creditori di grado anteriore, con divisione in numero cinque classi così composte:
 - i) Classe 1 – Imposte e contributi falcidiati ai sensi della transazione fiscale, ai quali era offerto il pagamento del 50% dei loro crediti;
 - ii) Classe 2 – Fornitori strategici ai quali era offerto il pagamento del 50% dei loro crediti;
 - iii) Classe 3 – Banche alle quali era offerto il pagamento del 20% dei loro crediti;
 - iv) Classe 4 – Altri chirografari ai quali era offerto il pagamento del 14,48% dei loro crediti;
 - v) Classe 5 – Parti correlate alle quali era proposto il pagamento del 5% dei loro crediti;

che in fase di esecuzione del concordato le previsioni di realizzo dell'attivo non sono state raggiunte: posto che secondo le previsioni di Piano, tra giugno 2014 e dicembre 2018, i flussi sarebbero dovuti essere Euro 6.158 mila (di cui Euro 4.866 mila da destinare ai creditori concordatari), vi è stato un minor realizzo per complessivi Euro 5.040 mila (di cui Euro 3.581 mila da destinare ai creditori concordatari); che la



liquidazione degli immobili, da realizzarsi entro il 2019, non ha avuto luogo per mancanza di manifestazioni di interesse all'acquisto;

che, a fronte dei flussi di cassa destinati ai creditori concordatari, sono stati integralmente le spese di procedura e i creditori prededucibili per complessivi Euro 693.613; integralmente i debiti privilegiati relativi a: i) dipendenti, ii) professionisti, iii) agenti; iv) artigiani, cooperative e imprese fornitrici di lavoro temporaneo; per un importo complessivo pari ad Euro 1.853.601,00; per quanto concerne i debiti privilegiati riferiti all'Erario e alla Previdenza, sono stati pagati (i) Euro 140.458,00 riferibili a singoli tributi non oggetto di transazione; (ii) Euro 751.367,37 relativi alle prime 22 rate della transazione previdenziale (secondo il piano di ammortamento), e (iii) Euro 466.981,84 relativi alle prime 22 rate della transazione fiscale (secondo il piano di ammortamento);

che la Società ha inoltre accumulato liquidità per Euro 725.399,26 al 30.09.2019, che risultano versati sul conto corrente della Società, acceso presso Banca Intesa Sanpaolo spa e sul conto della Procedura acceso presso Monte dei Paschi; alcun pagamento in favore dei creditori ipotecari e dei chirografari è stato effettuato;

tutto ciò premesso, la società [redacted] srl, ritenendo di non essere in grado di rispettare la proposta omologata dal Tribunale, ha concluso un'operazione di ristrutturazione del debito concordatario, per il tramite di un investitore estero (per il tramite della società voestalpine Bohler Welding S.r.l. con sede in [redacted] ([redacted]), una newco appositamente costituita per l'Operazione di Ristrutturazione, direttamente controllata da Bohler Welding Group GmbH, facente capo a [redacted] società multinazionale austriaca con sede a Linz, quotata alla [redacted] Vienna Börse AG, operazione così strutturata:

1. acquisto da parte di voestalpine di tutti i crediti facenti capo alle Banche (i "Crediti Bancari"), in parte garantite da ipoteca sugli immobili della società, con surroga di voestalpine nella medesima posizione giuridica facente capo agli Istituti cedenti;
2. sottoscrizione tra [redacted] e voestalpine di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L. Fall., che recepisce l'acquisto dei Crediti Bancari (con riconoscimento di debito di [redacted] verso voestalpine e conferma delle garanzie ipotecarie) e che disciplina i seguenti ulteriori passaggi dell'Operazione di



Ristrutturazione (da effettuarsi per la massima parte contestualmente alla stessa sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione):

- a. delibera da parte di Selco di aumento di capitale inscindibile, riservato, con rinuncia al diritto di opzione da parte dei soci di [REDACTED], senza l'onere del sovrapprezzo, da Euro 520.000,00 (cinquecento venti mila/00) a Euro 3.620.000,00 (tre milioni seicento venti mila/00) e, quindi per Euro 3.100.000,00 (tre milioni centomila/00) ("Aumento di Capitale") da liberarsi, interamente in denaro, nei termini e modi di legge, da parte di voestalpine, con l'attribuzione in favore di quest'ultima, in modo non proporzionale, di una quota pari all'88,89% del capitale sociale di [REDACTED];
- b. impegno alla sottoscrizione di tale aumento di capitale da parte di voestalpine, a fronte dell'attribuzione, non proporzionale, di una quota pari all'88,89% del capitale sociale di [REDACTED] - subordinatamente all'omologa dell'Accordo 182 bis voestalpine, nonché all'omologa della Proposta 182 bis e ter con gli Enti Tributari e Previdenziali - con deposito dell'importo corrispondente, a integrale liberazione della suddetta quota, pari ad Euro 3.100.000,00 (tre milioni centomila/00), sul conto corrente clienti del Notaio rogante il verbale di assemblea straordinaria di [REDACTED] convocata per deliberare l'Aumento di Capitale, dando mandato irrevocabile a quest'ultimo a eseguire il trasferimento di detto importo sul conto di [REDACTED] dedicato alla procedura concordataria, a titolo di versamento del capitale sociale, una volta verificatasi la condizione sospensiva di cui sopra;
- c. impegno di voestalpine, una volta divenuta socia di [REDACTED] - e quindi subordinatamente all'omologa dell'Accordo 182 bis [REDACTED], nonché all'omologa della Proposta 182 bis e ter con gli Enti Tributari e Previdenziali (di cui infra) - a convertire nelle forme di legge il Credito Bancario in un finanziamento soci fruttifero (con tasso di interesse al 2% annuo) a favore di [REDACTED] ("Finanziamento Soci") e a rinunciare, nei modi e nei termini di legge, alle ipoteche e alla fideiussione a garanzia dei Crediti Bancari; a seguito della predetta conversione del Credito Bancario in Finanziamento Soci, tale finanziamento avrà una durata di




10 (dieci) anni (con rimborso del capitale alla data del 15 marzo 2030) e sarà postergato e subordinato irrevocabilmente all'integrale soddisfazione di qualsivoglia obbligazione presente e futura di [redacted] nei confronti dei propri creditori, fatta in ogni caso salva la facoltà di [redacted] di rimborsare lo stesso anticipatamente, in tutto o in parte, in data antecedente al 15 marzo 2030 laddove non ricorrano le circostanze di cui all'articolo 2467 del codice civile;

- d. una volta intervenuta la definitività del decreto di omologa dell'Accordo 182 bis voestalpine nonché all'omologa della Proposta 182 bis e ter con gli Enti Tributarî e Previdenziali (di cui infra), l'intero ammontare oggetto dell'Aumento di Capitale -verrà destinato al soddisfacimento dei Creditori Concordatari entro 30 giorni dall'avverarsi della predetta condizione;
3. sottoscrizione tra [redacted] e gli Enti Tributarî e Previdenziali di un accordo di ristrutturazione con contestuale proposta di trattamento dei debiti fiscali e previdenziali ex art. 182 ter L. Fall. (la "Nuova Proposta 182 Bis e Ter"), che preveda, in estrema sintesi: (i) una conferma degli importi residui ancora dovuti da Selco a questi creditori in forza della Proposta Concordataria della proposta di transazione fiscale e (ii) il pagamento anticipato di tali importi (nella medesima misura indicata nella Proposta concordataria) entro 30 (trenta) giorni dall'intervenuta definitività del decreto di omologa dell'Accordo voestalpine, nonché della Nuova Proposta 182 Bis e Ter;
4. pagamento integrale, alle rispettive scadenze, di tutti i Crediti della Continuità, che sono maturati o che via via matureranno in forza della normale attività aziendale di Selco;
5. chiusura anticipata del Concordato Preventivo [redacted] entro il primo trimestre del 2020.

La società ha dato atto che in data 19.11.2019 Agenzia delle Entrate, INPS e Agenzia Riscossione hanno aderito alla nuova proposta ex art. 182 bis e ter l.f..

La società, dedotta la sussistenza dei requisiti per l'omologa dell'accordo ex art. 182 bis l.f., atteso che l'ammontare complessivo di € 7.614.611,09 dei debiti verso



Fallimentari@Società.it



[REDACTED] ex debiti bancari - per € 5.510.189,74), AGENZIA DELLE ENTRATE per transazione fiscale (per € 806.604,99), INPS per transazione previdenziale (per € 1.297.816,36), rappresenta il 61,50% dei creditori (alla data di riferimento del 31.5.2019 (dato risultato invariato al 30.9.2019), ha chiesto, quindi, che venga omologato il piano, essendo idoneo al pagamento dei creditori c.d. estranei, come riconosciuto dall'attestatore.

Prima di passare all'analisi dell'accordo e dei documenti allegati, ci si deve concentrare sulla circostanza, del tutto specifica, circa il fatto che la proposta ex art. 182 bis si va ad innestare nell'ambito di una procedura concordataria (concordato preventivo in continuità pura) in fase di esecuzione; la società proponente con l'operazione di ristrutturazione in parola intende mantenere ferme le percentuali di pagamento oggetto della Proposta Concordataria, anticipandone le tempistiche di pagamento, con una sostanziale modifica del piano di concordato preventivo (che prevedeva di ricavare le risorse per pagare i Creditori Concordatari in parte con i flussi derivanti dalla continuità aziendale e in parte mediante la liquidazione dei due immobili di Selco).

Orbene, posta in via concettuale la natura autonoma degli accordi di ristrutturazione del debito rispetto al concordato preventivo, la questione che si pone preliminarmente il Tribunale è di verificare la possibilità che il proponente, dopo l'omologa del concordato, nella fase di esecuzione del piano, ne rinegozi le previsioni con singoli creditori o (nuovamente) con tutti i creditori.

Ad avviso del Collegio l'attuale art. 185 l.f. non è ostativo all'ipotesi di inserimento di un accordo di ristrutturazione dei debiti nell'ambito della fase esecutiva di un concordato, accordo che preveda delle modifiche che vadano a coinvolgere la maggior parte dei creditori (o addirittura tutti) - evidenza questa che non appare diversa dall'ipotesi di conclusione di specifici accordi con i singoli creditori (in parte o con l'integralità di essi) -, per cui l'alternativa che si pone in concreto per i creditori concordatari risiede nell'accettare una modifica al piano (e quindi aderire alla proposta di ristrutturazione secondo le nuove condizioni) ovvero nel non aderire all'accordo di ristrutturazione, con conseguente diritto a conseguire nei tempi e nella misura di quanto oggetto della proposta concordataria omologata. Ai fini del raggiungimento del



60% dei creditori aderenti, poi, si deve tener conto del valore crediti falcidiati per effetto dell'omologa del concordato.

Fatta questa premessa e rilevata l'avvenuta pubblicazione dell'accordo di ristrutturazione in oggetto nel registro delle imprese in data 21.11.2019 (sub doc. 5) e la mancata proposizione di opposizioni nel termine di trenta giorni di cui al comma IV dell'articolo in esame (giusta certificazione dimessa in data 14.1.2020), ritiene il Tribunale che la valutazione che è chiamato a svolgere in relazione alla fattibilità degli accordi e alla loro idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei sia di diversa intensità a seconda che siano state presentate o meno opposizioni da parte dei soggetti interessati e in particolare dei creditori non aderenti; in mancanza di opposizioni, così come è il caso di specie, il tribunale è chiamato a verificare, in via generale e "astratta", la chiarezza espositiva e la completezza della relazione del professionista accertando che le valutazioni effettuate dall'esperto siano accurate, logiche, coerenti ed esaustive, là ove invece in presenza di opposizioni dovrebbe esaminare nel merito le specifiche censure svolte dai creditori contrari all'omologa e verificarne ogni possibile ricaduta sulla concreta attuabilità dell'accordo e/o sulla sua capacità di assicurare il pieno soddisfacimento dei creditori estranei nei termini di legge.

Orbene, il piano prevede che i creditori concordatari (fornitori) verranno pagati entro 30 giorni dall'omologa; analogamente avverrà per i debiti erariali oggetto di accordo ex art. 182 ter l.f.; l'ammontare di questi debiti è di € 3.543.844, per il pagamento dei quali la Selco srl potrà far affidamento sull'aumento di capitale (per € 3.100.000) e su parte della cassa al 31.5.2019; il piano prevede poi il regolare pagamento alle scadenze concordate dei debiti verso i creditori non firmatari, attraverso le disponibilità che si verranno a generare dalla gestione ordinaria dell'azienda e in parte con l'utilizzo delle disponibilità liquide al 31.5.2019.

Riscontrato il superamento della soglia del 60% dei creditori aderenti, ci si deve soffermare sul giudizio di idoneità dell'attestazione a supportare nel caso di specie il provvedimento di omologa richiesto: l'attestazione (cfr. doc. 21) da un lato conferma la veridicità dei dati su cui è stato costruito il piano; dall'altro lato, quanto all'attuabilità dello stesso, non riscontra alcuna difficoltà nel formulare un giudizio positivo con riferimento al pagamento dei debiti estranei e di quelli con i creditori



aderenti: il professionista incaricato ha formulato diversi scenari del piano, modificando i livelli attesi di fatturato (periodo novembre 2019 – aprile 2020), con una riduzione compresa tra il 10% ed il 25%, ipotizzando il pagamento integrale entro il mese di aprile del 2020 del fondo stanziato per i premi ai dipendenti; l'attestatore è pervenuto alla conclusione che anche nel *worst case* le disponibilità di cassa a fine piano rimangono positive, risultando la società in grado di rispettare gli obiettivi del piano.

Ritenuto che possa concludersi nel senso che l'accordo è attuabile ed in particolare modo è idoneo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei nonché dei creditori aderenti e non aderenti ex art. 182 septies l.f..

PQM

1. **omologa** l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui al ricorso 27.11.2019 proposto da [redacted] srl pubblicato al Registro delle Imprese di Padova il [redacted]
2. **dispone** la pubblicazione del presente decreto nel Registro delle Imprese di Padova.

Così deciso in Padova, il 16.1.2020.

Il Presidente

Giovanni Giuseppe Amenduni

